

Ome, 14 giugno 2024

Decreto del Sindaco

Nomina del Responsabile dell'Area dei servizi tecnici

Il Sindaco, Dottor Alberto Vanoglio,

richiamati:

l'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165;

l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei responsabili di uffici e servizi;

l'art. 109, comma 2, del TUEL secondo il quale nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

l'art. 107 del TUEL che elenca compiti e funzioni dei dirigenti;

premesso che:

l'art. 17 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ripartisce la struttura organizzativa del comune di Ome in "aree", articolate a loro volta in "servizi";

le aree che compongono la struttura organizzativa sono l'area dei servizi tecnici, l'area dei servizi generali e l'area dei servizi finanziari;

la giunta comunale nella seduta dell'8 aprile 2019, deliberazione n. 20, ha confermato tale struttura organizzativa;

la deliberazione n. 20 dell'8 aprile 2019 è conforme ai contenuti del CCNL 16/11/2022 del comparto Funzioni locali;

premesso che:

il comma 1 dell'art. 110 del TUEL consente, se lo statuto lo prevede, di coprire i posti di responsabile di servizio o ufficio, di qualifica dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato;

ciò può avvenire in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità;

lo statuto del comune di Ome prevede tale opzione all'art. 54 comma 15;

il comma 557, dell'art. 1 della legge 311/2004, stabilisce che i comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;

il 4/6/2019 (prot. 5016), il Sindaco di Ome ha chiesto l'autorizzazione al comune di Roncadelle di avvalersi dell'Architetto Enrico Salvalai ai sensi del suddetto comma 557; allora, l'Architetto Salvalai era il funzionario al vertice dell'Area tecnica del comune di Roncadelle (previa **selezione pubblica**);

il 5/6/2019 l'autorizzazione è stata rilasciata e successivamente (il 18/6/2019) è stato sottoscritto il contratto di impiego tra il comune di Ome e l'Architetto Salvalai, poi rinnovato il 5/8/2022; il contratto è efficace sino alla scadenza del mandato elettorale del sottoscritto;

con decorrenza 15/1/2023, vincitore di **un bando pubblico**, l'Architetto Salvalai ha deciso di accettare l'incarico di responsabile dell'Area dei servizi tecnici del comune di Rodengo Saiano, dimettendosi dal comune di Roncadelle;

il Sindaco del comune di Ome, volendo conservare il rapporto di lavoro con l'Architetto, il 10/1/2023 ha preventivamente richiesto una nuova autorizzazione al comune di Rodengo Saiano, per avvalersi della sua professionalità sempre ai sensi del comma 557 della legge 311/2004;

in data 11/1/2023 (ns. prot. 270), l'autorizzazione è stata rilasciata;

il 13/1/2023 (con decorrenza 15/1/2023) comune di Ome e Architetto hanno rinnovato il contratto di impiego, sino al termine del mandato amministrativo;

premesso che:

sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si sono svolte le elezioni amministrative ed il sottoscritto, Dottor Vanoglio, è stato rieletto sindaco del comune di Ome;

il sottoscritto, volendo proseguire la collaborazione con l'Architetto Salvalai, martedì 11/6/2024 ha chiesto una nuova autorizzazione al comune di Rodengo Saiano a norma del comma 557 della legge 311/2004;

in data 11 giugno 2024 (ns. prot. 4679), l'autorizzazione è stata rilasciata;

il 12 giugno 2024 (con decorrenza 11/6/2024) comune di Ome e Architetto hanno rinnovato il **contratto di impiego**, sino al termine del nuovo mandato amministrativo;

premesso che:

Salvalai, Architetto con laurea magistrale, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine, ha ottenuto gli incarichi di Roncadelle e di Rodengo Saiano, dopo aver superato le rispettive **selezioni pubbliche comparative**;

nella selezione di Rodengo Saiano, l'Architetto ha ottenuto il 100% dei punti disponibili;

come già precisato, l'incarico è reso possibile dal comma 557, dell'art. 1 della legge 311/2004, e disciplinato dall'art. 110 del TUEL (come modificato dal DL 90/2014 e dalla legge di conversione 114/2014);

il comma 3 dell'art. 110 TUEL stabilisce che il trattamento economico possa essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una *indennità ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, considerando la temporaneità del rapporto, le condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

l'Architetto Salvalai è chiamato a dirigere l'Area dei servizi tecnici del comune di Ome;

secondo il documento di organizzazione approvato dalla giunta con la deliberazione n. 81/2021, questa ripartizione organizzativa ricopre funzioni e compiti inerenti a lavori pubblici, manutenzioni, urbanistica e SUE, espropriazioni, ecologia e ambiente, VAS;

inoltre, sono di competenza dell'Area la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia di cui agli articoli 27 e seguenti del DPR 380/2001;

in aggiunta, il Responsabile ricopre anche il ruolo di datore di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008;

l'Area tecnica impiega tre persone, coordinate e dirette dal Responsabile;

l’incarico è a tempo determinato, quindi destinato a cessare con la scadenza, per qualsiasi ragione, del mandato dell’attuale Sindaco;

inoltre, il “contratto di lavoro a tempo determinato” dell’Architetto Salvalai disciplina all’art. 6 le modalità di recesso del comune dal vincolo contrattuale;

modalità che prevedono tutele ben inferiori rispetto a quelle garantite dall’ordinamento al dipendente assunto a tempo indeterminato con un ordinario contratto di impiego pubblico;

premesso che:

attualmente l’Architetto Salvalai percepisce: il trattamento economico previsto per i funzionari della categoria D7;

la retribuzione di posizione di euro 16.000, quantificata in base alla graduazione del Nucleo di Valutazione del 20/5/2019 (Verbale prot. 4565) rapportata all’impiego per 18 ore;

la retribuzione di risultato forfetaria di euro 5.000 (eventualmente riconosciuta in esito alla valutazione della performance individuale);

l’esecutivo, con **deliberazione n. 9 del 27/1/2023** ha riconosciuto all’Architetto Salvalai *una indennità ad personam* di euro 3.000 annui lordi;

detta indennità aggiuntiva è da considerarsi parte del trattamento economico fondamentale dell’Architetto Salvalai (cfr. Corte dei conti Basilicata n. 69/2017 e Lombardia n. 489/2012);

tal indennità è più che giustificata dalla *qualificazione professionale e culturale ed alle specifiche competenze professionali* dell’Architetto Salvalai dimostrate dal consistente curriculum del professionista;

si ribadisce, a tal proposito, che l’Architetto Salvalai ha conseguito il punteggio massimo attribuibile applicando criteri e subcriteri predeterminati nell’Avviso pubblicato dal comune di Rodengo Saiano;

inoltre, l’Architetto, nel corso del Suo rapporto di impiego con il comune di Ome, oltre ad aver conseguito tutti gli obiettivi e realizzato tutti i programmi richiesti dall’esecutivo, ha governato l’Area tecnica con professionalità, puntualità, competenza e diligenza ben al disopra della media;

premesso che:

il Dottor Salvalai, Architetto con laurea magistrale, è abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo Ordine (Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia, n. 2272);

l’Architetto Salvalai svolge presso il suo studio di Zone (Brescia) attività autonoma professionale di pianificazione urbanistica, progettazione, direzione lavori, ovvero altre prestazioni tecniche, per conto di soggetti privati e pubblici;

la distanza tra i comuni di Zone e Rodengo è tale da annullare ogni dubbio circa l’esistenza, anche solo potenziale, di qualsiasi forma di conflitto di interessi tra l’attività professionale sul territorio di Zone, dell’Architetto Salvalai, ed il ruolo di tecnico del comune;

tutto ciò premesso, al vertice dell’Area dei servizi tecnici, si intende nominare l’Architetto Enrico Salvalai, riconoscendo allo stesso per lo svolgimento dei compiti elencati all’art. 107 TUEL:

euro 8.000 lordi su base annua a titolo di retribuzione di posizione (16.000 euro rapportati all’impiego di 18 ore alla settimana);

euro 5.000 lordi su base annua a titolo di retribuzione di risultato forfetaria, già rapportata all'impiego di 18 ore alla settimana (eventuale, in esito alla valutazione della performance annuale);

euro 3.000 a titolo di indennità ad personam;

detti importi potrebbero essere modificati per effetto della graduazione degli incarichi di lavoro di Elevata Qualificazione, a norma dell'art. 17 co. 2 CCNL 16/11/2022.

Tanto premesso, il Sindaco

DECRETA,

con decorrenza **undici giugno duemilaventiquattro (11/6/2024)**, ora per allora, sino al termine del mandato amministrativo,

oltre al periodo di prorogatio di cui all'art. 3 del DL 293/1994 (convertito dalla legge 444/1994), di confermare l'attribuzione all'Architetto Enrico Salvalai le funzioni di

Responsabile dell'Area dei servizi tecnici

fissando la retribuzione di posizione e prevedendo in suo favore la retribuzione di risultato, come meglio specificato in premessa.

Il Sindaco

Dottor Alberto Vanoglio

(firmato digitalmente)